



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro e Urbino

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO SU EDIFICI PRIVATI

Legge 24/06/2009 n.77-Attuazione dell'art.11 del D.L. 28 aprile 2009 n.39

OCDPC n. 532 del 12 luglio 2018

Art.2 comma 1 lett. C: “Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati”

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 532 del 12 luglio 2018 “Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n.77, in materia di contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico”

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1753 del 17/12/2018 con la quale sono state destinate risorse pari a € 581.449,79 per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati;

E' indetta selezione pubblica per l'assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi strutturali di rafforzamento locale, miglioramento sismico o di eventuale demolizione e ricostruzione di edifici privati.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE –URBANISTICA

In attuazione della Delibera di Giunta Municipale n **17** del **05/02/2019**

RENDE NOTO

che per quanto previsto dall'Art. 14 comma 5 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 532 del 12 luglio 2018 “Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77”, di seguito chiamate Ordinanza, è indetta:

“selezione pubblica per l'assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi strutturali di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o, eventualmente di demolizione e ricostruzione, sulla base di apposita graduatoria regionale.”



TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI (Art.9 Ocdpc n. 532/2018)

Sono ammissibili a contributo, nei limiti e alle condizioni specificate dall'Ordinanza:

- a) Interventi di rafforzamento locale, che ai sensi degli artt. 9 comma 1 e 13 comma 1 della citata Ordinanza, rientrano nella fattispecie definita come "riparazioni o interventi locali" nelle vigenti norme tecniche;
- b) Interventi di miglioramento sismico;
- c) Interventi di demolizione e ricostruzione;

Gli interventi di rafforzamento locale sono finalizzati a ridurre od eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali che danno luogo a fragilità e/o innesco di collassi locali.

Come indicato dall'art.9 comma 2 dell'Ordinanza ricadono, tra l'altro, in questa categoria gli interventi:

- a) Volti ad aumentare la duttilità e/o resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
- b) Volti a ridurre il rischio di ribaltamento di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
- c) Volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti che possono risultare pericolosi in caso di caduta;

Come inoltre indicato dall'art.9 comma 3 sono consentiti interventi di rafforzamento locale solo se non variano in maniera significativa il comportamento strutturale della parte di edificio su cui si interviene ed a condizione che l'edificio non abbia carenze gravi.

Le condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) possono essere accertate in base a quanto predisposto dall'Allegato 5 dell'Ordinanza. La verifica di assenza di carenze gravi può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni contenute nel sopracitato Allegato.

Gli interventi di miglioramento sismico, per i quali le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento, devono consentire il raggiungimento di un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60%, salvo nel caso di edifici esistenti soggetti a tutela ai sensi del D.L.42/2004, e comunque un aumento di capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico.

Il progettista congiuntamente agli elaborati progettuali dovrà presentare un'attestazione del raggiungimento della percentuale di 60%. Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile raggiungere, attraverso il Miglioramento Sismico, la percentuale sopra indicata, la tipologia dell'intervento potrà essere ridotta a Rafforzamento Locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione debitamente rendicontata economicamente e tecnicamente, che comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio.

La Regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati comunicandolo al Dipartimento.

Gli Interventi di demolizione e ricostruzione devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti interventi di sostituzione edilizia.



DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO (Art.12 Ocdpc n. 532/2018)

Per la realizzazione degli interventi sopra descritti, ai sensi dell'art.12 della citata Ordinanza, il contributo è stabilito per ciascun singolo edificio nella seguente misura massima:

- a) Rafforzamento locale: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
- b) Miglioramento sismico: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.
- c) Demolizione e ricostruzione: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.

Il contributo è destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali così come disposto dall'art.12 comma 1 per gli interventi di cui alla lett a) e b) del medesimo articolo.

Eventuali altri interventi strutturali eccedenti la soglia massima del contributo, nonché opere di finitura ed impiantistiche, spese tecniche professionali o interventi che a qualsiasi titolo si intendessero realizzare per finiture, miglioramento distributivo ed impiantistico sono descritte come non ammesse a contributo e da considerarsi a carico del proprietario.

La superficie lorda complessiva coperta dell'edificio è intesa come somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari e delle parti comuni dell'edificio e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi. La superficie a cui si fa riferimento è quella risultante alla data di emanazione dell'OCDPC 532/18 (12 luglio 2018), eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario. Nel caso in cui la ricostruzione preveda una superficie inferiore a quella originaria, l'incentivo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito.

La progettazione ed esecuzione degli interventi dovrà essere effettuata con intervento unitario sull'edificio, tenendo conto delle definizioni ed indicazioni riportate nell'Allegato 6 dell'Ordinanza.

REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO E SOGGETTI BENEFICIARI (Art.2 Ocdpc n. 532/2018)

I requisiti per l'ammissione al contributo ai sensi dell'art.2 commi 3,4,5 dell'Ordinanza sono i seguenti:

- 1) I contributi non possono essere destinati ad opere o edifici che siano oggetto di interventi strutturali già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza (12 luglio 2018) o che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;
- 2) I contributi sono erogati solo per edifici che non ricadano nella fattispecie di cui all'art.51 del DPR 380/01, nei quali alla data di pubblicazione della presente ordinanza, oltre due terzi dei



millesimi di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.

- 3) Nel caso di attività produttive di cui al precedente punto, possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli "aiuti di Stato". A tal fine la domanda di contributo di cui all'Allegato 4 è corredata da idonea dichiarazione.

Tali requisiti da autocertificare, tutti egualmente necessari, devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell'Ordinanza 532/2018.

Sono inoltre esclusi dal contributo:

- a) Gli edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4;
- b) Gli edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
- c) Gli edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole;

Tutte le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE (Art.14 Ocdpc n. 532/2018)

Al fine di partecipare al presente bando, dovrà essere inoltrata al Sindaco domanda redatta, pena l'esclusione; su apposito modello (OCDPC n.532 del 12 luglio 2018, GU 169 del 23/07/2018, **Allegato 4**) scaricabile dal sito istituzionale di Protezione Civile o reperibile presso gli uffici del settore III Urbanistica in Piazza Umberto I dal lunedì al sabato negli orari 10.30-12:30.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- a) Copia dell'estratto di mappa catastale con evidenziata l'Unità Minima di Intervento per la quale si richiede il contributo;
- b) In caso di sussistenza di Ordinanza Sindacale di sgombero, copia cartacea della stessa.
- c) In caso di Rafforzamento locale, dovendo sussistere la condizione che l'edificio non abbia carenze gravi, così come precedentemente indicato al paragrafo "TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI", andrà allegata apposita dichiarazione redatta secondo quanto previsto dall'**Allegato 5 del OCDPC n. 532 del 12 luglio 2018**.

La domanda dovrà essere presentata a firma dei proprietari delle unità minime di intervento.

Inoltre:

- a) Nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio.
- b) Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata o procura un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14.
- c) L'Amministratore o il rappresentante della comunione provvedono ad individuare il professionista incaricato della progettazione e successivamente l'impresa realizzatrice dell'intervento. Il rappresentante può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.

Le domande, debitamente compilate e firmate in calce, con le modalità dell'autocertificazione, dovranno pervenire al comune entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando



all'Albo Pretorio del comune e sul sito web istituzionale alla voce "amministrazione trasparente".

Il comune, valutata la completezza e la correttezza delle domande, nonché la veridicità delle dichiarazioni, registrerà le richieste di contributo con procedura informatizzata e le trasmetterà alla Regione la quale dovrà redigere una graduatoria di priorità.

Le richieste sono ammesse a contributo fino all'esaurimento delle risorse ripartite di cui al comma 2.

CRITERI DI PRIORITA'E PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

Di seguito si riporta quanto citato nell'**Allegato 3** in merito ai criteri di priorità per gli interventi su edifici privati.

- 1. Nella formazione delle graduatorie di priorità di finanziamento degli interventi su edifici privati la Regione terrà conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le modalità descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga.*

In tab.1 sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed epoca di realizzazione.

Tab.1:Punteggi base relativi alla struttura ed epoca di realizzazione

Epoca di Realizzazione	Struttura in Calcestruzzo armato	Struttura in Muratura o mista	Struttura in Acciaio
Prima del 1919	100	100	90
Tra il 1920 ed il 1945	80	90	80
Tra il 1946 ed il 1961	60	70	60
Tra il 1962 ed il 1971	50	60	40
Tra il 1972 ed il 1981	30	40	20
Tra il 1982 ed il 1984	20	30	10
Dopo il 1984	0	0	0
Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole	10	15	5

- 2. Tali punteggi base vengono corretti moltiplicandoli per un fattore "F" proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente*



per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto di cui all'Articolo 12, moltiplicato per il valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore F non può superare 100):

F= K ag Occupanti/ contributo in €

Con K=20000 ed F<=100

- 3. Fermi restando il valore massimo di F di cui sopra e le disposizioni di cui agli articoli 2,3,9,11,13,14 e 15 dell' OCDPC n. 532 del 12 luglio 2018, nel caso di edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il punteggio di cui al punto 2 è incrementato del 30%*
- 4. Per gli edifici progettati o costruiti in assenza di classificazione sismica (v.allegato 7) del comune di appartenenza il punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 20%.*
- 5. Per gli edifici prospicienti una via di fuga o appartenenti al sistema di gestione dell'emergenza sottoposto all'analisi della CLE, ove esistente e secondo quanto stabilito dall'Art.4, il punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 50%.*

Ai sensi dell'Articolo 4 dell'Ordinanza, un edificio è considerato prospiciente una via di fuga, prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico, se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga; un edificio è considerato interferente con una via di fuga, se la facciata sulla via di fuga ha altezza pari alla distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI (Art.14 Ocdpc n. 532/2018)

Come stabilito nell'**Allegato 6** dell' OCDPC n. 532 del 12 luglio 2018 ai punti 4,5,6,7 i contributi sono concessi dalle Regioni, con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. In alternativa, le Regioni trasferiscono ai comuni l'importo complessivo dei contributi e li autorizzano all'erogazione ai beneficiari di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. Una prima rata è erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto, la seconda rata è erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste ivi comprese le opere di finitura e degli impianti strettamente connessi all'esecuzione delle opere strutturali. La rata del 30% viene erogata a saldo al completamento dei lavori. Nel caso di lavori che richiedano il collaudo statico la rata finale è erogata al momento della presentazione del certificato di collaudo statico.

Il raggiungimento di ciascuno stato di avanzamento viene documentato dal beneficiario mediante presentazione delle fatture quietanziate di pagamento dell'impresa esecutrice nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei Lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati.



In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo.

I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezzari regionali.

TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI (Art.14 Ocdpc n. 532/2018)

Ai sensi dell'art.14 comma 6 la Regione formula e rende pubblica la graduatoria delle richieste entro trecentosessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del Capo del Dipartimento inerente il trasferimento delle risorse.

I soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria devono presentare un progetto di intervento sottoscritto da un professionista abilitato ed iscritto all'Albo, coerente con la richiesta presentata entro:

- **90 giorni** per gli interventi di rafforzamento locale;
- **180 giorni** per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione;

I progetti sono sottoposti agli Uffici competenti del Comune (SUE/SUAP) per il rilascio del titolo abilitativo e per il controllo ai sensi del DPR 380/01 e s.m.i.

I progetti dovranno iniziare entro **30 (trenta) giorni** dalla data nella quale viene approvazione del progetto e del relativo contributo e devono essere completati entro:

- **270 giorni** nei casi di rafforzamento locale;
- **360 giorni** nei casi di miglioramento sismico;
- **450 giorni** nei casi di demolizione e ricostruzione;

Il completamento dei lavori è certificato dal Direttore Lavori e comunicato al Comune. E' data facoltà alle Regioni di accordare proroghe non superiori ai novanta giorni dalle suddette scadenze di completamento dei lavori, previa motivata richiesta, effettuata entro le scadenze, dal soggetto privato ammesso a contributo.

Qualora la tipologia di intervento indicata nel progetto presentato dal soggetto privato, utilmente collocato nella graduatoria, non risulti coerente con la richiesta presentata, si verificano le sotto riportate situazioni:

- 1) Nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da rafforzamento locale a miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione), la relativa maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a carico del soggetto privato proponente;
- 2) Nel caso di intervento in diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a miglioramento sismico o rafforzamento locale), la Regione procede alla revoca del contributo concesso ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria; le economie derivanti rimangono a disposizione della Regione per l'annualità successiva.

NORME FINALI

- 1) Per quanto non espressamente contenuto nel presente bando si rimanda all'OCDPC n. 532 del 12 luglio 2018;



- 2) Ai sensi della L.241/1990 il Responsabile del procedimento è il Geom. Daniel Luis Bartolucci;
- 3) Eventuali informazioni possono essere richieste agli Uffici del Settore III-Urbanistica dal lunedì al sabato dalle ore 10:30 alle ore 12:30 o contattando il numero 0722/819907

L'Ordinanza n. 532 del 12 luglio 2018 e i relativi allegati sono scaricabili dal sito della Protezione Civile all'indirizzo: <http://www.protezionecivile.gov.it>

Sant'Angelo in Vado, li 08/02/2019